

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*) - Lettera-contratto.
(Versione 2024.1 approvata l'11/04/2024 con protocollo 0749658/24).

Il/La
(di seguito la "Controparte"),
codice meccanografico
codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie
(MFI code)

C.F.,

P.IVA.
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese
.....
(company number)

avente sede legale in
.....
(Stato; città; indirizzo)

Indirizzo PEC per le comunicazioni nei casi di *contingency* di cui all'articolo 10, comma 2 del presente Contratto quadro

.....,

legalmente rappresentato/a da:
.....,

nella sua qualità di:
.....,

e titolare del rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia,
(BIC del conto MCA)

CHIEDE

di poter accedere alle seguenti tipologie di operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*) con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria, così come Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti – 2024.1

definite e regolate dalle “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (di seguito “Condizioni generali”):

- 1) deposito *overnight*;
- 2) rifinanziamento marginale.

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel “Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti”, allegato alla presente, che sottoscrive digitalmente per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto le “Condizioni generali” e, con riferimento alle sole operazioni di cui al punto 2), anche le “Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento”;
- c) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni su iniziativa delle controparti si applicano le previsioni di cui al “Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti”, le “Condizioni generali”, nonché le previsioni dei contratti regolanti le singole operazioni su iniziativa delle controparti;
- d) dichiara di avere presentato alla Banca d’Italia i moduli di raccolta dei dati statici previsti dalle Contratto per la partecipazione a TARGET-Banca d’Italia, al fine di essere registrata nel *Common Reference Data Management* di TARGET come controparte abilitata alle operazioni su iniziativa delle controparti di interesse, secondo le modalità indicate nel documento “Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema” (di seguito “Guida OPM”);
- e) conferma il domicilio eletto ai sensi dell’articolo 47 del codice civile per il rapporto partecipazione al sistema TARGET-Banca d’Italia, nonché i dati resi noti nell’ambito di tale rapporto per le comunicazioni via PEC.

.....
(Luogo)

.....
(Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

La Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli. 1341 e 1342 cc, le previsioni di cui agli articoli 5 (Rimedi in caso di inadempimento), 6 (Recesso), 8 (Costituzione) comma 2, 16 (Sospensione delle operazioni) e 17 (Limitazioni all’accesso) del Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti.

.....
(Luogo)

.....
(Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI (*STANDING FACILITIES*)

Titolo I Disposizioni comuni

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Contratto quadro disciplina le operazioni su iniziativa delle controparti, come regolate nella Parte Seconda, Titolo II, articoli da 17 a 23, dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

Articolo 2 (Oggetto del contratto)

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 17 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, la Controparte, a un tasso di interesse prestabilito, può:
 - a) costituire depositi *overnight* presso la Banca;
 - b) ottenere finanziamenti *overnight* mediante operazioni temporanee con la Banca costituendo attività idonee in garanzia (operazioni di rifinanziamento marginale).
2. Alle operazioni di cui al comma 1, punto a) si applicano gli articoli da 21 a 23 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.
3. Alle operazioni di cui al comma 1, punto b) si applicano gli articoli 18, 19 e 20 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali. Prima di accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale la controparte ha l'obbligo di presentare in garanzia attività idonee sufficienti. Tali attività devono essere preventivamente depositate nel pool di garanzie presso la Banca d'Italia o consegnate contestualmente alla richiesta di accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale.
4. Le modalità tecnico operative di svolgimento delle operazioni di cui al comma 1 sono riportate nel Capitolo III della Guida OPM.

Articolo 3 (Controparti)

1. Possono accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 55 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, nonché dei requisiti tecnico operativi di cui al paragrafo III.1 della Guida OPM.

Articolo 4

(Apertura dei conti)

1. La Banca apre, nel modulo CLM di TARGET, un conto di deposito overnight e/o un conto di rifinanziamento marginale intestati alla Controparte in relazione alle operazioni cui la medesima ha richiesto l'accesso nella lettera-contratto.

Articolo 5

(Rimedi in caso di inadempimento)

1. Qualora la Controparte non adempia agli obblighi di cui all'articolo 154, lettera d, dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, la Banca applica le penali e le sanzioni non pecuniarie di cui agli articoli 154, 155, 156, commi 5 e 6, e 157 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali nei casi e con le modalità ivi previsti.
2. Salvo quanto disposto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III delle Condizioni generali.
3. In caso di applicazione di penale, la Banca è autorizzata ad addebitare il conto MCA di default della Controparte.

Articolo 6

(Recesso)

1. La Controparte può recedere dal presente Contratto quadro con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, a condizione che, alla data di decorrenza prevista per il recesso, non risultino operazioni su iniziativa delle controparti in essere.
2. In caso contrario il recesso decorrerà dal giorno di calendario successivo alla data di chiusura delle operazioni in essere.

Titolo II

Operazioni di deposito *overnight*

Articolo 7

(Accesso al deposito overnight)

1. La Controparte accede alle operazioni di deposito *overnight* in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e con le modalità tecnico operative di cui al paragrafo III.6 della Guida OPM.
2. Le modalità di comunicazione in eventuali situazioni di *contingency* sono riportate nel paragrafo III.7 della Guida OPM.

Articolo 8

(Costituzione)

1. La costituzione del deposito *overnight* avviene con le modalità di cui al paragrafo III.8 della Guida OPM.
2. La Banca non fornisce alcuna garanzia a fronte dei depositi.

Articolo 9

(Scadenza e tasso di interesse)

1. Alla scadenza dell'operazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 delle Condizioni generali e con le modalità tecnico operative di cui al paragrafo III.9 della Guida OPM:
 - a) la Banca restituisce alla Controparte la somma costituita in deposito;
 - b) gli interessi maturati vengono accreditati contestualmente alla restituzione di cui al punto a). Il tasso di interesse applicato al deposito viene preventivamente annunciato dall'Eurosistema ed è un tasso di interesse semplice calcolato in base alla convenzione «giorni effettivi/360». In caso di tassi di interesse negativi, la loro applicazione determina un obbligo di pagamento della Controparte nei confronti della Banca.
2. Alle operazioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 17, commi 6 e 7, e all'articolo 23 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

Titolo III

Operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta

Articolo 10

(Accesso al rifinanziamento marginale a richiesta)

1. La Controparte accede alle operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 5 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e con le modalità tecnico operative di cui ai paragrafi III.10 e III.11 della Guida OPM.
2. Le modalità di comunicazione in eventuali situazioni di *contingency* sono riportate nel paragrafo III.12 della Guida OPM.

Articolo 11

(Erogazione)

1. La Banca eroga il finanziamento alla Controparte con le modalità tecnico operative di cui al paragrafo III.13 della Guida OPM.
2. Nel caso in cui la Controparte non disponga di attività idonee sufficienti a garantire l'intero importo dell'operazione, la Banca regola il minor importo tra l'ammontare del finanziamento richiesto e il valore garantito.

Articolo 12

(Scadenza e tasso di interesse)

1. Alla scadenza dell'operazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 delle Condizioni generali e con le modalità tecnico operative di cui al paragrafo III.14 della Guida OPM:
 - a) la Controparte restituisce alla Banca l'importo finanziato;
 - b) gli interessi maturati vengono addebitati contestualmente al rimborso di cui al punto a).
2. Alle operazioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 17, commi 6 e 7, e all'articolo 20 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

Titolo IV

Operazioni di rifinanziamento marginale automatico

Articolo 13

(Accesso al rifinanziamento marginale automatico)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 2, lett. b) delle Condizioni generali, ove a fine giornata la Controparte non rimborsi il credito infragiornaliero, la medesima accede alle operazioni di rifinanziamento marginale automatico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6, dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e con le modalità tecnico operative di cui ai paragrafi III.10 e III.15 della Guida OPM.
2. Per quanto non espressamente previsto nei paragrafi precedenti, alle operazioni di rifinanziamento marginale automatico si applicano le disposizioni di cui al Contratto per la partecipazione a TARGET-Banca d'Italia, Allegato 1 - Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET, Parte II, articoli 10, 11, 12 e 13.

Articolo 14

(Erogazione)

1. La Banca eroga il finanziamento alla Controparte con le modalità tecnico operative di cui al paragrafo III.16 della Guida OPM.

Articolo 15

(Scadenza e tasso di interesse)

1. Alla scadenza dell'operazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 delle Condizioni generali e con le modalità tecnico operative di cui al paragrafo III.17 della Guida OPM:
 - a) la Controparte restituisce alla Banca l'importo finanziato;
 - b) gli interessi maturati vengono addebitati contestualmente al rimborso di cui al punto a).
2. Alle operazioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 17, commi 6 e 7, e all'articolo 20 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

Articolo 16

(Sospensione dalle operazioni)

1. Salvo il disposto dell'articolo 23 delle Condizioni generali, la Banca può sospendere o limitare, con provvedimento particolare a efficacia immediata, l'accesso della Controparte alle operazioni di cui all'articolo 13 in caso di gravi, reiterate o persistenti violazioni degli

obblighi scaturenti dal Contratto per la partecipazione a TARGET-Banca d'Italia.

Articolo 17

(Limitazioni all'accesso)

1. Nei casi di recesso o cessazione previsti nel Contratto per la partecipazione a TARGET-Banca d'Italia, Allegato 1, Parte I, articoli 24 e 25 e nei casi di sospensione o esclusione dalle operazioni ai sensi del medesimo Contratto, Allegato 1, Parte II, articolo 13, la Controparte non può accedere alle operazioni di cui all'articolo 13.

Titolo V
Disposizioni finali

Articolo 18

(Data di applicazione e decorrenza)

1. La presente versione del Contratto quadro si applica a decorrere dal 6 maggio 2024.